



COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell'Umanità
**SETTORE DEL TERRITORIO
E DELLO SVILUPPO ECONOMICO**
SERVIZIO QUALITA' EDILIZIA
SPORTELLO UNICO EDILIZIA
PG 40301/08

Ferrara 8 maggio 2008

Al Personale del SUE

Agli Ordini/Collegi Professionali

OGGETTO : Indicazioni procedurali a seguito dell'entrata in vigore del D.M 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

La norma in oggetto, entrata in vigore il 27 marzo scorso, sostituisce la nota legge 46/90 e costituisce il nuovo punto di riferimento per gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o nelle relative pertinenze.

Diverse sono le novità introdotte.

Tuttavia, per i fini operativi della presente circolare, si affrontano solo gli aspetti connessi alla presentazione delle pratiche edilizie ed alle competenze dello Sportello Unico dell'Edilizia, rimandando gli operatori alla lettura del testo normativo.

E' necessario premettere che i termini "rifacimento", "installazione", "trasformazione e "ampliamento" riferiti agli impianti ed utilizzati in più punti del decreto, non consentono di inquadrare chiaramente tali lavori nelle definizioni di manutenzione ordinaria e straordinaria fornite dalla L.R 31/02 che costituisce la norma fondamentale per l'individuazione dei titoli edilizi. Neppure le definizioni riportate all'art. 2 aiutano in tal senso. La presente circolare cerca, tra l'altro, di dirimere anche questi aspetti.

Progetto degli impianti

Il progetto è necessario per **l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento di tutti gli impianti** (l'elenco degli impianti è riportato al comma 2 dell'art.1) esclusi ascensori e montacarichi (ma solo perché se ne occupano altre norme apposite).

La formulazione usata dall'art. 5 esclude **certamente** dall'obbligo della redazione del progetto gli interventi riconducibili alla manutenzione ordinaria degli impianti esistenti (vedi anche l'art. 10). Gli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti, così come

da definizione di L.R 31/02, rientrerebbero nell'obbligo del progetto solo qualora tra le opere si preveda la **nuova installazione** o il **rifacimento totale di impianti** o l'**ampliamento** dell'impianto (non viene però precisata l'entità dell'ampliamento).

Per la redazione e la firma dei progetti impiantistici vengono previste **due casistiche**: una, per impianti "sottosoglia", ovvero quando l'impianto da eseguire/modificare non raggiunge certe caratteristiche dimensionali, e una "soprasoglia", cioè oltre le dette dimensioni.

Nel primo caso il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice (oltre che dal professionista qualificato), mentre nel secondo caso solo il professionista iscritto agli albi professionali, secondo le specifiche competenze tecniche, può redigerlo e firmarlo.

I limiti della "soglia" sono riportati all'art 5, comma 2.

Come detto il Regolamento si applica agli impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi edifici, o delle relative pertinenze, realizzati dal 27/03/2008 in poi.

Il fatto che il nuovo Regolamento si applichi agli impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso rappresenta **una delle principali novità** introdotte, rispetto alla precedente disciplina contenuta nella Legge 46/90 che differenziava l'applicazione della legge nel seguente modo:

1. negli immobili adibiti ad uso civile, si applicava la legge a tutti gli impianti presenti;
2. negli immobili adibiti ad attività produttive, commercio, al terziario e ad altri usi, si applicava la legge al solo impianto elettrico.

Gli impianti sono definiti dal decreto all'art 1. Sinteticamente: impianti elettrici, di protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere, radiotelevisivi, elettronici, di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, idrici, sanitari, impianti del gas, ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti antincendio.

Contenuto del progetto

I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

I progetti contengono almeno gli **schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione**, della **trasformazione** o **dell'ampliamento** dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare (vedi art 5 comma 4).

E' previsto un **progetto semplificato** (art 7 comma 2) per gli interventi sottosoglia, in cui l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo **schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire** eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

I progetti dovranno essere firmati dalla proprietà o committente, oltre che dal tecnico progettista secondo le competenze di legge e i limiti dimensionali di cui sopra.

Si sottolinea il concetto sotteso da questa “semplificazione”, da valutarsi anche in relazione al discusso momento della presentazione del progetto prima dell’inizio dei lavori: l’obiettivo primario, infatti, oltre alla sicurezza e qualificazione delle opere è anche quello di raggiungere una corretta impostazione progettuale globale, ovvero di una qualità progettuale che tenga conto di tutti gli aspetti connessi (funzionale, strutturale, impiantistico, energetico ecc..) nel momento in cui tutte le scelte tecniche sono ancora possibili. Queste scelte devono tendere **unitariamente** a risolvere nel migliore dei modi, e senza sprechi, le esigenze richieste dal tipo di opera da eseguire, oltre che, naturalmente, quelle di sicurezza. E’ stato fatto rilevare, a questo proposito, da uno studio ministeriale, che una corretta e completa impostazione progettuale riduce sia le varianti in corso d’opera che i costi complessivi dell’intervento.

Il ruolo del professionista, quindi, è sempre più valorizzato ed il rapporto con il committente, chiamato ad essere sempre più responsabile (vedi art 8), ancora più profondo.

Imprese abilitate e requisiti tecnico - professionali

L’art.3 stabilisce quali sono **le imprese abilitate** all’esercizio delle attività di installazione degli impianti indicati nel citato articolo 1.

Possono svolgere le attività relative agli impianti, le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, a condizione che il titolare, o il responsabile tecnico, sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per i lavori da realizzare.

L’art.4 stabilisce quali devono essere **i requisiti tecnico-professionali** degli impiantisti

Deposito del progetto

Il D.M 37/08 (art 11 comma 2) prevede che “Per le opere di **installazione**, di **trasformazione** e di **ampliamento** di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, **contestualmente al progetto edilizio.**”

La procedura ritenuta corretta è analoga a quella richiesta per la norma antisismica: per le opere soggette a DIA il progetto dovrà essere depositato al momento della presentazione della DIA stessa, (salvo varianti che possono essere sempre presentate successivamente, anche in sede di fine lavori in allegato alla dichiarazione di conformità) mentre per le opere soggette a Permesso il deposito dovrà avvenire contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, come allegato della stessa.

Per i lavori su impianti per i quali non è richiesto il titolo edilizio (manutenzione ordinaria, cioè per tutti gli adeguamenti, riparazioni, rifacimenti conseguenti all’uso ecc), non è dovuto il deposito del progetto.

Riassumendo: **prima dei lavori il progetto degli impianti va depositato solo quando l'intervento richiede un titolo edilizio.**

Ciò stabilito, tenuto conto dei tempi brevi con cui il decreto è entrato in vigore e della necessità di consentire agli operatori professionali di adeguarsi si fissa un **periodo transitorio per andare a regime con la presentazione dei progetti** così come sopra indicato. Pertanto, fino al **30 giugno 2008** i progetti impiantistici potranno essere presentati non oltre 30 gg dalla presentazione della DIA o della comunicazione di inizio lavori. A partire dal **1 luglio 2008** non saranno accettate Denunce di Inizio Attività e comunicazioni di inizio lavori senza il progetto degli impianti redatti ai sensi del D.M. 37/08.

Copie dei progetti

Alla Dia (al momento della presentazione) o alla comunicazione di inizio lavori dovranno essere allegate **2 copie** dei progetti: una copia del progetto verrà trattenuta e costituirà parte della pratica mentre l'altra copia verrà restituita con il timbro attestante l'avvenuto deposito, per i controlli in cantiere.

Varianti

In caso di varianti essenziali dovranno essere ripresentate al SUE le copie dei progetti impiantistici **solo se** anche la parte impiantistica avrà subito modifiche tali da richiedere un progetto **sostanzialmente diverso**. In caso contrario nessun progetto dovrà essere presentato, come per le varianti non essenziali, salvo quando richiesto in sede di agibilità-fine lavori ai sensi degli articoli 7, 9, 11 del Decreto.

Dichiarazione di conformità

L'art.11 prevede due situazioni, una (comma 1) per lavori di rifacimento o installazione in edifici già dotati di agibilità ed un'altra (comma 2) per l'installazione, trasformazione e ampliamento di impianti per gli interventi edilizi soggetti ad un titolo edilizio (Permesso o DIA).

Nel primo caso, per il **rifacimento o l'installazione** di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, **l'impresa installatrice** deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo Sportello Unico per l'Edilizia la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme di legge.

Nel secondo caso, per le opere di **installazione**, di **trasformazione** e di **ampliamento** di impianti **connesse ad un titolo edilizio** (Permesso o DIA) la Dichiarazione di conformità degli impianti dovrà essere presentata dal soggetto titolare del permesso o da chi ha depositato la DIA. Il deposito deve avvenire al SUE alla fine dei lavori, in tre copie: una, allegata alla pratica edilizia, ne costituisce parte integrante (anche per le previsioni dell'art.9 - Certificato di agibilità il cui fascicolo conclude l'intervento iniziato con il titolo edilizio del caso, Permesso o DIA), una verrà restituita all'interessato con l'attestazione del

deposito per gli ulteriori incombeni, mentre la terza copia verrà inviata alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto in ottemperanza alla disposizione del terzo comma dell'art 11.

Si osserva che l'uso del termine "installazione" in entrambi i casi crea degli equivoci che vengono sciolti come successivamente indicato.

L'art 7 prevede che: "Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5."

Pertanto la Dichiarazione di conformità degli impianti realizzati avrà come **allegati obbligatori**:

a) la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati

b) il progetto { normale, ai sensi dell'articolo 5 comma 4
semplificato, ai sensi dell'art. 7 comma 2

Per quanto riguarda il contenuto degli allegati progettuali si rimanda al punto " Copie progetti".

In definitiva, per le modifiche agli impianti **non collegate ad un titolo edilizio** (solo la manutenzione ordinaria, evidentemente), le Dichiarazione di conformità dovranno essere presentate dall'Impresa installatrice, alla fine dei lavori, al SUE in 3 copie: una rimane agli atti del Comune (andrà a costituire in futuro il "fascicolo di fabbricato") una verrà restituita con il timbro di deposito all'interessato per gli ulteriori incombeni, mentre la terza copia verrà inviata alla Camera di Commercio.

Negli altri casi, ovvero in presenza di un titolo edilizio (anche **manutenzione straordinaria in quanto soggetta a DIA**), è il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività che è tenuto a presentare la Dichiarazione, sempre in 3 copie in quanto una gli sarà restituita con l'attestato di presentazione (una resterà agli atti della pratica edilizia ed la terza copia inviata alla CCIAA). Il momento della consegna, in questo caso, è quello della presentazione della domanda di Agibilità (in Emilia Romagna chiamata "certificato di conformità edilizia ed agibilità" ai sensi della L.R. 31/02).

In definitiva rimane confermato che la Dichiarazione di conformità degli impianti deve essere **sempre presentata allo Sportello Unico Edilizia indipendentemente dall'obbligo del deposito del progetto e dal soggetto tenuto alla presentazione.**

Dunque, l'Impresa installatrice non deve inoltrare più nulla alla CCIAA perché questo adempimento ora ricade sul Comune. E' lo **Sportello Unico Edilizia che ha cura di consegnare copia della dichiarazione di conformità ricevuta alla Camera di commercio,**

industria, artigianato e agricoltura, nella cui circoscrizione ha sede l'Impresa esecutrice dell'impianto, la quale, a sua volta, effettua i conseguenti riscontri con quanto risulta nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane e procede ad effettuare contestazioni e/ o notificazioni delle eventuali violazioni accertate, con la conseguente eventuale irrogazione di sanzioni pecuniarie (**art.11, comma 3 D.M. 37/2008**).

Il proprietario/ committente dovrà sempre essere in possesso della sua copia di Dichiarazione di conformità (e allegati di legge) con il timbro di deposito presso il SUE.

La presentazione della Dichiarazione di conformità a chiusura di un intervento edilizio deve essere curata comunque dal Direttore dei Lavori quale figura di riferimento individuata dal Regolamento Edilizio per tutte le incombenze attinenti le procedure edilizie disciplinate da norme di settore e, in particolare, per la raccolta dei documenti da allegare alla domanda di Agibilità (Conformità edilizia ed agibilità).

Come per altri aspetti progettuali/ costruttivi la figura di questo Direttore dei Lavori può non coincidere con direttori/responsabili di lavori specialistici, di volta in volta individuati in altri professionisti.

Cartello informativo

L'art.12 prevede l'obbligo del cartello informativo da cui risultino i dati identificativi dell'impresa esecutrice e, se e' prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti. E' l'impresa esecutrice che deve esporre il cartello. L'obbligo ricorre solo per la nuova costruzione e per la ristrutturazione di un edificio.

Agibilità (Certificato di Conformità edilizia ed agibilità)

Viene confermato che per il rilascio/attestazione del Certificato di Conformità-Agibilità è necessario presentare il Certificato di regolarità degli impianti con gli allegati progettuali del caso come indicato dall'art 9 del Decreto.

(Art. 9.Certificato di agibilita'. Il certificato di agibilita' e' rilasciato dalle autorita' competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7, nonche' del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti).

La presenza di una Attestazione/Certificazione di agibilità di un intervento (di nuova costruzione o di ristrutturazione) testimonia della presenza all'interno della pratica edilizia delle Dichiarazioni di conformità degli impianti.

Formato dei progetti

Le novità introdotte dalla nuova normativa sono anche altre e, tra queste, quelle che investono i trasferimenti di immobili (art. 13) e gli allacciamenti alle reti dei servizi (art. 8). E' prevedibile quindi una nuova attenzione sul documento "Dichiarazione di conformità degli impianti". Pur riconoscendo la validità della disposizione del comma 6 dell'art. 7 che prevede una dichiarazione di rispondenza, sostitutiva della Dichiarazione di conformità, (qualcuno parla di "sanatoria" per tutti quegli impianti realizzati dal 13 marzo 1990 al 26 marzo 2008) si sottolinea la l'importanza che tutta la documentazione tecnica di una pratica edilizia può rivestire nel tempo e come il rapido e semplice accesso ad essa

costituisca un valore aggiunto al fascicolo edilizio che ha accompagnato l'intervento mettendo insieme tante e varie professionalità.

Per questo motivo si auspica vivamente che la documentazione progettuale impiantistica e la Dichiarazione di conformità stessa siano presentate sempre anche in formato elettronico su cd/dvd (in formato PDF) ed acquisita in modo informatico (certificato) agli atti del fascicolo edilizio. La consultazione del fascicolo edilizio potrà poi essere messa a disposizione in rete ed accessibile, previa acquisizione di una password, consentendo anche lo scaricamento e la stampa dei documenti stessi a chi ne avrà necessità.

A tale proposito il SUE intende iniziare a breve una fase sperimentale all'interno del nuovo programma di gestione delle pratiche edilizie Only One, con il contributo volontario dei professionisti che intendono aderire al progetto organizzativo.

Consapevoli dell'importanza e del risvolto operativo della proposta si è convenuto in sede di Consulta per l'Edilizia e il Territorio di non rendere obbligatoria, per ora, la presentazione informatica della documentazione affermando tuttavia che questo deve essere l'obiettivo a cui tutti gli operatori (professionisti, progettisti e imprese installatrici) dovranno tendere in tempi accettabili per consentire, a breve, la costruzione di banche date a disposizione della comunità.

Sulla questione si ritiene che di debba procedere gradualmente e, inizialmente, si possa pretendere la documentazione in formato informatico per tutti gli impianti sopra soglia e per tutti gli impianti previsti nelle nuove costruzioni a partire da una data che sarà concordata entro l'autunno dell'anno corrente.

Sanzioni

Viene esplicitato che le violazioni al decreto sono irrogate dalle CCIAA (art 15).

Modulistica

L'applicazione della norma in oggetto e la finalità di costruire i sistemi informativi di cui si è detto, rende necessari alcuni modesti aggiustamenti alla attuale modulistica (ricordo che ultima modifica risale al gennaio 2007). Si tratta di semplici indicazioni come la data di nascita del richiedente, il **numero civico obbligatorio** per interventi sull'esistente (in fase di presentazione del titolo) e in fase di agibilità sia per interventi sul patrimonio edilizio esistente che per interventi di nuova costruzione. Queste semplici indicazioni consentiranno di incrociare le banche dati e fornire maggiori informazioni sulle trasformazioni del territorio.

Anche per tale disposizione si prevede un regime transitorio. La nuova modulistica dovrà essere obbligatoriamente utilizzata dal 1/07/2008 (data di entrata in vigore, tra l'altro, della normativa energetica regionale). Entro qualche giorno i modelli aggiornati saranno già disponibili nel sito del Servizio Qualità Edilizia - Sportello Unico dell'Edilizia.

Ulteriori precisazioni

Al fine di fornire informazioni e prevenire allarmistiche richieste di documentazioni non dovute, si ritiene opportuno riportare alcuni commenti alla nuova norma estratti dal quotidiano Il sole 24 ore a riguardo dei trasferimenti, dell'obbligo di messa a norma ecc.

Il decreto si occupa di regolamentare la realizzazione di impianti nuovi o il rifacimento di vecchi impianti e, in particolare, di subordinare la pratica di agibilità del fabbricato all'esistenza della certificazione sulla conformità degli impianti.

Per quanto riguarda, poi, gli impianti già esistenti, il discorso si incentra sui trasferimenti dei fabbricati dotati di quegli impianti. Qui il discorso si sdoppia. Da un lato stanno coloro che hanno gli impianti a norma e ne possiedono la documentazione. In questo caso, i proprietari non avranno problemi, in quanto potranno rilasciare nel rogito la garanzia di conformità degli impianti e trasmettere all'acquirente la relativa documentazione. Va ricordato che la garanzia riguarda la conformità dell'impianto alle norme in vigore all'epoca in cui l'impianto fu realizzato e che quindi non occorre garantire la conformità dell'impianto alle norme oggi in vigore o comunque a quelle vigenti all'epoca in cui l'immobile verrà trasferito.

Sull'altra sponda si trovano invece coloro che non sanno se i loro impianti sono a norma oppure che hanno gli impianti a norma, ma non dispongono della relativa documentazione oppure che sono perfettamente a conoscenza che i loro impianti non sono a norma. Questa situazione è sicuramente la più frequente, non fosse altro perché gli impianti in questione sono un numero sconfinato e richiedono la competenza di altrettante figure professionali: a) impianti elettrici; b) di protezione contro le scariche atmosferiche; c) per automazione di porte; d) radiotelevisivi e antenne; e) elettronici; f) di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento, di ventilazione; g) idrici e sanitari; h) gas; i) di sollevamento di persone e cose; l) antincendio.

In questo caso, i proprietari possono scegliere due strade: e se vogliono vendere a un prezzo superiore e posizionare così il loro immobile in una fascia di mercato "di pregio", essi dovranno sopportare i costi per la messa a norma e, al momento della vendita, garantire gli impianti a norma e consegnare all'acquirente la relativa documentazione; se invece si accontentano di rimanere in una fascia di mercato di minor pregio, essi dovranno prestare attenzione a specificare bene all'acquirente che l'impianto non è a norma, che costui si addossa tutti i rischi di incolumità che derivano dalla non conformità e tutte le spese di adeguamento che occorrerà sostenere qualora si volesse mettere a norma gli impianti. Questa attenzione va usata fin dai primi passi, e cioè fin dalla stessa proposta di acquisto firmata in agenzia (e poi, naturalmente, nel contratto preliminare stipulato dopo l'accettazione della proposta). Infatti, una proposta accettata equivale a un contratto concluso: e concludere un contratto nel quale non si parla degli impianti significa molto probabilmente, dopo il decreto 37/08, rendere una implicita garanzia di loro conformità. Prima del provvedimento dello Sviluppo economico, il compromesso "silenzioso" sugli impianti legittimava una sua interpretazione, nel senso che l'acquirente aveva accettato di acquistare il bene contrattato «nello stato in cui esso si trovava» al momento del contratto. Oggi, dopo il decreto 37, se è vero che la regola è la prestazione della garanzia e che essa è derogabile, è anche vero che la garanzia è esclusa solo se i contraenti concordemente lo convengono: pertanto, il silenzio dovrebbe valere come prestazione della garanzia.

Il decreto 37 richiede che il venditore garantisca la conformità degli impianti alle norme vigenti all'epoca in cui essi furono realizzati. L'obbligo di garanzia «non è mai derogabile» e «prescinde dal tempo della realizzazione degli impianti».

Al decreto sono allegati i nuovi modelli di dichiarazione di conformità degli impianti, rilasciati dall'installatore, di cui «fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto». Di per sé i due modelli (uno per l'impresa installatrice e uno per un tecnico esterno) non sono troppo differenti dall'unico vecchio. Le vere novità sono due. La prima è che il cittadino deve consegnare all'azienda del gas, dell'energia elettrica o dell'acqua copia della dichiarazione di conformità dell'impianto al momento dell'allacciamento (obbligo già attivo, ma solo per il metano, ai sensi dell'articolo 16 della delibera n. 40 del 2004 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas). La seconda novità sta nel fatto che per i vecchi impianti, in cui la dichiarazione di conformità prevista non sia stata prodotta o non sia più reperibile, anziché da un installatore la dichiarazione può essere compilata a posteriori da un professionista iscritto all'albo che abbia esercitato per almeno cinque anni nel settore di competenza. Tale documento sostitutivo diviene indispensabile in caso di compravendita dell'immobile, perché dovrebbe essere allegato dal venditore al rogito.

NB del 10 luglio 2008 : l'art 13 del DM 37 è stato abrogato dall'art 35 comma 2 del D.L. 112 del giugno 2008. L'art. 13 liberalizza le compravendite e gli affitti, che non sono più legate all'esibizione del certificato di conformità degli impianti

IL SEGRETARIO DELLA CONSULTA

(Ing. Mario Lazzari)